



Al Prefetto della Provincia di Forlì - Cesena

VISTA l'autorizzazione n. 215 del 15/03/2023 emessa dalla Provincia di Rimini, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata "Settimana internazionale Coppi e Bartali" dal 21 al 25 marzo 2023, organizzata dal/la Sig./ra Adriano Amici in qualità di Presidente del Gruppo Sportivo Emilia, con sede in Casalecchio di Reno (BO);

PRESO ATTO che la manifestazione in argomento interesserà i Comuni di questa provincia per le seguenti tappe:

- "Settimana internazionale Coppi e Bartali 2^a tappa Riccione RN Longiano FC", per il giorno 22/03/2023, con partenza dalle ore 11,40 arrivo previsto alle ore 16,20;
- "Settimana internazionale Coppi e Bartali 3^a tappa "Forlì - Forlì", per il giorno 23/03/2023, con partenza dalle ore 12,05 arrivo previsto alle ore 15,50;

VISTO il nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì – Cesena con nota n. 11.17.3 del 03/03/2023;

VISTA l'istanza prodotta in data 13/02/2023, con la quale l'organizzatore della predetta manifestazione ha chiesto, altresì, l'emissione dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso interessato dalla gara ciclistica sopra indicata;

RILEVATO che trattasi di competizione ciclistica cui è prevista la partecipazione di circa 175 atleti;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara che interessa tratti di strade statali, provinciali e comunali extra-urbane ricadenti nel territorio dei Comuni di seguito indicati: per la 2^a tappa "Riccione RN Longiano FC" Comuni di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Gatteo, Longiano, Roncofreddo e Montiano e per la 3^a tappa "Forlì – Forlì" Comuni di Forlì, Predappio, Meldola, Bertinoro, Cesena e Forlimpopoli;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell'art. 9, comma 7 bis, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la chiusura della circolazione stradale lungo il percorso di gara che interessa il territorio di questa provincia;

VISTI gli artt. 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;

ATTESO che la sospensione della circolazione stradale sui tratti di strada urbani è disposta, con separati provvedimenti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dai Sigg. Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della manifestazione in parola;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno n.300/A/1/33730/116/1/1 del 29/05/2008, n. 2015/0001270 del 13/04/2015, n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 e n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29/09/2020;

ORDINA

- 1) nella giornata di mercoledì 22 marzo 2023 la sospensione temporanea della circolazione stradale sui tratti di strada extra-urbane, all'interno del territorio provinciale, nei Comuni di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Gatteo, Longiano, Roncofreddo e Montiano per lo svolgimento della gara ciclistica denominata "Settimana internazionale Coppi e Bartali 2^a tappa Riccione RN Longiano FC" che interesserà il percorso "di cui alle tabelle allegate".
 - 2) nella giornata di giovedì 23 marzo 2023 la sospensione temporanea della circolazione stradale sui tratti di strada extra-urbane, all'interno del territorio provinciale, nei Comuni di Forlì, Predappio, Meldola, Bertinoro, Cesena e Forlimpopoli per lo svolgimento della gara ciclistica denominata "Settimana internazionale Coppi e Bartali 3^a tappa Forlì - Forlì" che interesserà il percorso "di cui alle tabelle allegate".
- Per l'effetto, la sospensione temporanea della circolazione stradale, salvo che non sia diversamente disposto dagli Organi di Polizia Stradale, dovrà essere attuata in conformità alle prescrizioni impartite con autorizzazione n. 215 del 15/03/2023;
 - Detta sospensione temporanea della circolazione potrà avvenire previa scrupolosa osservanza della Circolare del Ministero dell'Interno, prot. n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019, nonché del Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, così come modificato dal



Il Prefetto della Provincia di Forlì - Cesena

provvedimento del 30/04/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato in G.U. n.142 del 19/06/2019);

- In ciascun punto del percorso, la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "INIZIO GARA CICLISTICA", fino al passaggio di quello con il cartello mobile "FINE GARA CICLISTICA". In ogni caso la sospensione della circolazione stradale non potrà essere superiore a trenta (30) minuti.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione stradale:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare le strade interessate.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti dei veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresi, che:

- gli Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, così come modificato dal provvedimento del 30/04/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato in G.U. n.142 del 19/06/2019) ;
- l'organizzazione si impegna a rispettare le disposizioni di cui al d.P.C.M. in premessa citato, nonché l'ordinanza della Regione Emilia-Romagna, n. 157 del 7 agosto 2020 e successive modifiche e integrazioni con le annesse *Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi*;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione stradale;
- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione sportiva;
- conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, gli organizzatori cureranno a massima pubblicità della presente ordinanza.

Forlì, 17/03/2023

p. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO AGGIUNTO
(Sbordone)

UDS/